

## **RIMBORSO DELL'IVA SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.**

### **MINISTERO DELL'INTERNO: CIRCOLARE F.L. 1/2011 SCADENZA 28.2.2011**

del Dott. Michele Scognamiglio

L'articolo 9, comma 4 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, prevede il rimborso agli enti locali, da parte dello Stato, dell'IVA per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. In applicazione di tale disposizione con decreto 22 dicembre 2000 del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione, del Ministero delle finanze e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con la circolare F.L.1/2011 sono state dettate le modalità applicative e di erogazione del contributo (a decorrere dall'anno 1999) ed approvate le relative certificazioni che gli enti locali sono tenuti a produrre. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del richiamato decreto applicativo del 22 dicembre 2000, l'erogazione del contributo è disposta dal Ministero dell'Interno in favore di tutte le province, comuni, unioni di comuni, città metropolitane e comunità montane, ad eccezione di quelle della Valle d'Aosta, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige e Sicilia.

Ai fini del rimborso dell'IVA le province, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi, le comunità montane e le città metropolitane possono presentare le certificazioni al Ministero dell'Interno nel caso in cui abbiano conseguito maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, stipulati in applicazione all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Le certificazioni di cui ai modelli riportati nel decreto attuativo del 22 dicembre 2000, devono essere prodotti entro il termine perentorio del 28 febbraio (modello B – dato presunto dell'IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico per l'anno 2011) e 30 aprile (modello B1 – dato definitivo dell'IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico per l'anno 2010) di ciascun anno.

La mancata presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio del modello B non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere, per l'assegnazione del relativo trasferimento erariale, il modello B1 entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Restano esclusi dalla presentazione le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e le comunità montane facenti parte delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia.

La tardiva o mancata presentazione del modello "B" entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno comporta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno del medesimo anno, della prima rata nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all'articolo 3 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000.

La tardiva o mancata presentazione del modello "B1" entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, comporta la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo e comporta il recupero da parte del Ministero dell'Interno della prima rata versata entro il 30 giugno dell'anno precedente e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo.